



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Relazione illustrativa

Il presente schema di regolamento interministeriale è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 334, della legge 31 dicembre 2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*".

La norma prescrive, anche in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero dei posti di personale A.T.A. al fine di ottenere un risparmio della spesa relativa allo stesso.

Lo schema di regolamento interministeriale disciplina, conseguentemente, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dalla succitata disposizione di legge.

Lo schema di regolamento, pertanto, prevede:

- a) una riduzione del numero dei posti di personale A.T.A., pari a 2020 unità;
- b) una riduzione della spesa di tale personale, pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

In tale ottica, ed in linea con quanto previsto nella relazione tecnica alla norma primaria, lo schema di regolamento realizza una maggiore riduzione di posti per il profilo professionale di assistente amministrativo, e non di assistenti tecnici, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati dalle segreterie scolastiche, quali ad esempio la TARSU, le visite fiscali, il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

La finalità del contenimento delle unità di personale A.T.A. e della conseguente spesa trova, quindi, una sua ragionevolezza in virtù del generale incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni per effetto della crescente digitalizzazione dell'azione amministrativa.

Dal momento che l'ipotesi di riduzione così prospettata assume a presupposto la semplificazione delle procedure amministrative delle segreterie delle scuole si è, pertanto, ipotizzato di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

intervenire negli istituti scolastici di più grandi dimensioni che, pur avendo un maggior numero di alunni, sono in grado di assicurare, comunque, la presenza di un più ampio numero di unità di personale, anche in caso di assenza di alcune di esse. Viceversa, le piccole istituzioni scolastiche più difficilmente potrebbero garantire, in caso di assenza di talune unità, la continuità delle attività amministrative.

In tal senso, la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è, altresì, in linea con quanto previsto dal successivo comma 335 dell'art. 1 della medesima legge 31 dicembre 2014, n. 190, il quale, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle segreterie scolastiche, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle stesse.

Il citato comma recita testualmente: *"Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334"*.

Allo schema di regolamento sono allegate le Tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C, che ne costituiscono parte integrante, le quali individuano i criteri e parametri di calcolo, differenziati per grado e ordine di scuola, in base ai quali sarà determinata la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. della scuola. Le predette Tabelle sostituiscono quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

La novità più significativa contenuta nel provvedimento in esame, riguarda l'intervento sui parametri di calcolo di cui alle Tabelle 1 e 2 concernenti la determinazione degli organici di istituto. In particolare, sia per il profilo professionale di assistente amministrativo che per quello di collaboratore scolastico, sono stati modificati i parametri relativi alle progressioni degli alunni per dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come previsto dalla norma primaria, poi, i criteri e parametri stabiliti dallo schema di regolamento rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato *"Disposizioni in materia di organizzazione scolastica"*

L'articolo succitato recita testualmente: *"Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili"*.

In sintonia con quanto previsto, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti, si è adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del numero degli studenti diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Con riferimento all'articolato, si illustra di seguito nel dettaglio lo schema di regolamento che è costituito da **3** articoli.

L'**articolo 1** (*Oggetto e finalità*) descrive l'oggetto del regolamento, che consiste nella revisione dei criteri e dei parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola. In tal modo si persegue la finalità di conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero dei posti in organico e conseguentemente una diminuzione della spesa di personale.

L'**articolo 2** (*Consistenza complessiva delle dotazioni organiche*) indica l'ammontare numerico della riduzione, quantificato dalla succitata norma in 2020 unità, e del corrispondente risparmio di spesa, anch'esso indicato normativamente in 50,7 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Conseguentemente, si prevede che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. sia determinata annualmente per l'anno scolastico 2015/2016 e con cadenza triennale, salva eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C allegate al regolamento, del quale costituiscono parte integrante.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore della norma a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dovendo lo stesso trovare concreta applicazione a decorrere dal 1° settembre 2015.

Le **Tabelle 1, 2, 3/A, 3/B, 3/C**, allegate al regolamento, ne costituiscono parte integrante e indicano analiticamente i criteri e parametri di calcolo delle dotazioni organiche del personale A.T.A. della scuola distinti per ordine e grado di scuola, segnatamente:

- Tabella 1: circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, con note in calce;
- Tabella 2: istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado, con note in calce;
- Tabella 3/A: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative – in presenza di soli convittori, con note in calce;
- Tabella 3/B: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative – in presenza di soli semiconvittori, con note in calce;
- Tabella 3/C: convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative – in presenza di convittori e semiconvittori, con note in calce.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016

Relazione tecnica.

L'articolo 1, comma 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
- b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Conseguentemente, con il presente schema di decreto interministeriale si disciplina la ridefinizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali al fine di poter conseguire i predetti risparmi di spesa.

La dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario viene determinata sulla base delle Tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C costituenti parte integrale del presente provvedimento.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono modifiche per le Tabelle 1 e 2. La dotazione organica così determinata viene raffrontata con quella del corrente anno scolastico 2014/2015, rispetto alla quale si debbono verificare, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, le riduzioni nel numero dei posti previste dal citato articolo 1, comma 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, la Tabella 1, allegata allo schema di decreto, distinguendo tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, definisce l'organico ATA dei circoli didattici, degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado in funzione della complessità della scuola, determinata sulla base del numero degli alunni e delle sedi; la Tabella 2, allegata allo schema di decreto, distinguendo tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, definisce l'organico ATA delle scuole secondarie di secondo grado in funzione della complessità della scuola, determinata sulla base del numero degli alunni e delle sedi.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Ai fini della quantificazione della riduzione della dotazione organica del personale ATA, in particolare degli assistenti amministrativi, che consegue all'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dell'organico, si considerano i prospetti di seguito riportati, nei quali, distinguendo tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo, di cui alla Tabella 1, e le istituzioni scolastiche di secondo grado, di cui alla Tabella 2, si evidenzia la riduzione della dotazione organica del predetto personale, confrontando la progressione prevista a legislazione vigente con la progressione che si propone con il provvedimento in esame.

Prospetto 1 – Riduzione Assistenti amministrativi per complessità delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (Tab.

1)

Progressione attuale		Progressione proposta			Numero scuole	Riduzione di assistenti amministrativi per complessità dell'istituzione scolastica del primo ciclo
Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero alunni	Assistenti amministrativi			
≤ 300	1	≤ 300	1	127	0	
> 300 e ≤ 400	2	> 300 e ≤ 400	2	142	0	
> 400 e ≤ 500	2	> 400 e ≤ 500	2	227	0	
> 500 e ≤ 700	3	> 500 e ≤ 700	3	962	0	
> 700 e ≤ 900	4	> 700 e ≤ 900	4	1481	0	
> 900 e ≤ 1100	5	> 900 e ≤ 1100	5	1401	0	
> 1100 e ≤ 1200	6	> 1100 e ≤ 1200	6	547	0	
> 1200 e ≤ 1300	6	> 1200 e ≤ 1300	6	345	0	
> 1300 e ≤ 1500	7	> 1300 e ≤ 1500	6	420	420	
> 1500 e ≤ 1600	8	> 1500 e ≤ 1600	7	79	79	
> 1600 e ≤ 1700	8	> 1600 e ≤ 1700	7	34	34	
> 1700 e ≤ 1800	9	> 1700 e ≤ 1800	8	26	26	
> 1800 e ≤ 1900	9	> 1800 e ≤ 1900	8	17	17	
> 1900	≥9	> 1900	≥9	13	0	
Totale riduzione					576	

In particolare, per il prospetto n. 1, si precisa che per le 13 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, per le quali la nota h) di cui alla citata Tabella 1 stabilisce che, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900, si ha che il numero di assistenti amministrativi rimane invariato rispetto alla legislazione vigente.

Prospetto 2 – Riduzione Assistenti amministrativi per complessità delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo esclusi gli istituti tecnici, professionali e licei artistici (Tab. 2)

Progressione attuale		Progressione proposta			Riduzione di assistenti amministrativi per complessità dell'istituzione scolastica
Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero scuole	
≤ 300	3	≤ 300	3	520	0
> 300 e ≤ 400	3	> 300 e ≤ 400	3	152	0

> 400 e ≤ 500	4	> 400 e ≤ 500	4	140	0
> 500 e ≤ 600	4	> 500 e ≤ 600	4	123	0
> 600 e ≤ 700	5	> 600 e ≤ 700	4	140	140
> 700 e ≤ 800	5	> 700 e ≤ 800	5	141	0
> 800 e ≤ 900	6	> 800 e ≤ 900	6	119	0
> 900 e ≤ 1000	6	> 900 e ≤ 1000	6	101	0
> 1000 e ≤ 1100	7	> 1000 e ≤ 1100	6	85	85
> 1100 e ≤ 1200	7	> 1100 e ≤ 1200	7	77	0
> 1200 e ≤ 1300	8	> 1200 e ≤ 1300	7	43	43
> 1300 e ≤ 1400	8	> 1300 e ≤ 1400	8	46	0
> 1400 e ≤ 1500	9	> 1400 e ≤ 1500	9	31	0
> 1500 e ≤ 1600	9	> 1500 e ≤ 1600	9	26	0
> 1600 e ≤ 1700	10	> 1600 e ≤ 1700	10	8	0
> 1700 e ≤ 1800	10	> 1700 e ≤ 1800	10	6	0
> 1800 e ≤ 1900	11	> 1800 e ≤ 1900	10	7	7
> 1900	≥11	> 1900	≥11	6	0
Totale riduzione					275

Anche per il prospetto n.2 si precisa che per le 6 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, per le quali la nota c) di cui alla citata Tabella 2 stabilisce che, nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900, si ha che il numero di assistenti amministrativi rimane invariato rispetto alla legislazione vigente.

La nota e) di cui alla Tabella 2 stabilisce, inoltre, che negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla medesima Tabella 2. Anche per gli istituti tecnici, professionali e i licei artistici si propone una nuova progressione che consente una riduzione dell'organico come indicato nel prospetto n. 3:

Prospetto 3 – Riduzione Assistenti amministrativi per complessità degli istituti tecnici, professionali e licei artistici (Tab. 2)

Progressione attuale		Progressione proposta			Riduzione di assistenti amministrativi per complessità dell'istituzione scolastica
Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero alunni	Assistenti amministrativi	Numero scuole	
≤ 300	4	≤ 300	4	2508	
> 300 e ≤ 400	4	> 300 e ≤ 400	4	389	
> 400 e ≤ 500	5	> 400 e ≤ 500	5	282	
> 500 e ≤ 600	5	> 500 e ≤ 600	5	281	
> 600 e ≤ 700	6	> 600 e ≤ 700	5	197	197
> 700 e ≤ 800	6	> 700 e ≤ 800	6	168	0
> 800 e ≤ 900	7	> 800 e ≤ 900	7	158	0
> 900 e ≤ 1000	7	> 900 e ≤ 1000	7	100	0
> 1000 e ≤ 1100	8	> 1000 e ≤ 1100	7	67	67
> 1100 e ≤ 1200	8	> 1100 e ≤ 1200	8	54	0
> 1200 e ≤ 1300	9	> 1200 e ≤ 1300	8	45	45

> 1300 e ≤ 1400	9	> 1300 e ≤ 1400	9	21	0
> 1400 e ≤ 1500	10	> 1400 e ≤ 1500	10	20	0
> 1500 e ≤ 1600	10	> 1500 e ≤ 1600	10	10	0
> 1600 e ≤ 1700	11	> 1600 e ≤ 1700	11	9	0
> 1700 e ≤ 1800	11	> 1700 e ≤ 1800	11	7	0
> 1800 e ≤ 1900	12	> 1800 e ≤ 1900	11	5	5
>1900	>12	>1900	>12	75	0
Totale riduzione					314

Per il prospetto n.3 si precisa che per le 75 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, si prevede che il numero di assistenti amministrativi rimanga invariato rispetto alla legislazione vigente.

Tenuto conto di quanto indicato nei prospetti nn.1, 2 e 3 si realizzerà, con la proposta revisione delle progressioni per gli assistenti amministrativi, una riduzione complessiva di 1.165 unità.

Considerando che lo stipendio iniziale annuo lordo Stato di un assistente amministrativo è pari ad euro 26.288,13 si verificherà una riduzione di spesa pari a $1.165 \times 26.288,13 = 30.625.671,00$ euro:

Prospetto 4 – Riduzione di spesa derivante dalla riduzione dei posti di organico per gli assistenti amministrativi per anno scolastico (dati in euro)

	2015/2016 e seguenti
Minore spesa	30.625.671,00

Considerata per anno finanziario, la riduzione di spesa è pari a quanto segue:

Prospetto 5 – Riduzione di spesa derivante dalla riduzione dei posti di organico per gli assistenti amministrativi per anno finanziario (dati in euro)

	2015	2016 e seguenti
Minore spesa	10.208.557,00	30.625.671,00

COLLABORATORI SCOLASTICI

Ai fini della quantificazione della riduzione della dotazione organica del personale ATA, in particolare dei collaboratori scolastici, che consegue all'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dell'organico, si considerano i prospetti di seguito riportati, nei quali, distinguendo tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo, di cui alla Tabella 1, e le istituzioni scolastiche di secondo grado, di cui alla Tabella 2, si evidenzia la riduzione della dotazione organica del predetto personale, confrontando la progressione prevista a legislazione vigente con la progressione che si propone con il provvedimento in esame.

Prospetto 6 – Riduzione collaboratori scolastici per complessità delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (Tab. 1)

Progressione attuale		Progressione proposta			Riduzione di collaboratori scolastici per complessità dell'istituzione scolastica
Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero scuole	
≤200	3	≤ 200	3	23	0
> 200 e ≤ 300	4	> 200 e ≤ 300	4	104	0
> 300 e ≤ 400	5	> 300 e ≤ 400	5	142	0
> 400 e ≤ 500	6	> 400 e ≤ 500	6	227	0
> 500 e ≤ 600	7	> 500 e ≤ 600	7	328	0
>600 e ≤ 700	8	>600 e ≤ 700	8	634	0
> 700 e ≤ 800	9	> 700 e ≤ 800	9	767	0
> 800 e ≤ 900	10	> 800 e ≤ 900	10	714	0
> 900 e ≤ 1000	11	> 900 e ≤ 1000	11	761	0
> 1000 e ≤ 1100	12	> 1000 e ≤ 1100	12	640	0
> 1100 e ≤ 1200	13	> 1100 e ≤ 1200	12	547	547
> 1200 e ≤ 1900	13	> 1200	12	921	921
> 1900	13	> 1900	13	13	0
Totale riduzione					1468

Per le 13 istituzioni scolastiche con più di 1.900 alunni, come specificato nella nota h), si prevede che il numero di collaboratori scolastici rimanga invariato rispetto alla legislazione vigente.

Prospetto 7 – Riduzione collaboratori scolastici per complessità delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo esclusi gli istituti tecnici, professionali e licei artistici (Tab. 2)

Progressione attuale		Progressione proposta			Riduzione di collaboratori scolastici per complessità dell'istituzione scolastica
Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero scuole	
≤ 300	5	≤ 300	5	520	0
> 300 e ≤ 400	6	> 300 e ≤ 400	6	152	0
> 400 e ≤ 500	7	> 400 e ≤ 500	7	140	0
> 500 e ≤ 600	8	> 500 e ≤ 600	8	123	0
>600 e ≤ 700	9	>600 e ≤ 700	9	140	0
> 700 e ≤ 800	10	> 700 e ≤ 800	10	141	0
> 800 e ≤ 900	11	> 800 e ≤ 900	11	119	0
> 900 e ≤ 1000	11	> 900 e ≤ 1000	11	101	0
> 1000 e ≤ 1100	12	> 1000 e ≤ 1100	12	85	0
> 1100 e ≤ 1200	13	> 1100 e ≤ 1200	12	77	77
> 1200 e ≤ 1300	14	> 1200 e ≤ 1300	13	43	43
> 1300 e ≤ 1400	15	> 1300 e ≤ 1400	14	46	46
> 1400 e ≤ 1500	16	> 1400 e ≤ 1500	15	31	31
> 1500 e ≤ 1600	17	> 1500 e ≤ 1600	16	26	26
> 1600 e ≤ 1700	18	> 1600 e ≤ 1700	17	8	8
> 1700 e ≤ 1800	19	> 1700 e ≤ 1800	18	6	6
> 1800 e ≤ 1900	20	> 1800 e ≤ 1900	19	7	7
> 1900 e ≤ 2000	21	> 1900 e ≤ 2000	20	0	0
> 2000 e ≤ 2100	22	> 2000 e ≤ 2100	20	5	10

> 2100 e ≤ 2200	23	> 2100 e ≤ 2200	21	1	2
Totale riduzione					256

La nota e) di cui alla Tabella 2 stabilisce, inoltre, che negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla Tabella 2 medesima. Anche per gli istituti tecnici, professionali e i licei artistici si propone una nuova progressione che consente una riduzione dell'organico come indicato nel prospetto 8:

Prospetto 8 – Riduzione collaboratori scolastici per complessità degli istituti tecnici, professionali e licei artistici (Tab. 2)

Progressione attuale		Progressione proposta			Riduzione di collaboratori scolastici per complessità dell'istituzione scolastica
Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero alunni	Collaboratori scolastici	Numero scuole	
≤ 300	6	≤ 300	6	2508	0
> 300 e ≤ 400	7	> 300 e ≤ 400	7	389	0
> 400 e ≤ 500	8	> 400 e ≤ 500	8	282	0
> 500 e ≤ 600	9	> 500 e ≤ 600	9	281	0
> 600 e ≤ 700	10	> 600 e ≤ 700	10	197	0
> 700 e ≤ 800	11	> 700 e ≤ 800	11	168	0
> 800 e ≤ 900	12	> 800 e ≤ 900	12	158	0
> 900 e ≤ 1000	12	> 900 e ≤ 1000	12	100	0
> 1000 e ≤ 1100	13	> 1000 e ≤ 1100	13	67	0
> 1100 e ≤ 1200	14	> 1100 e ≤ 1200	13	54	54
> 1200 e ≤ 1300	15	> 1200 e ≤ 1300	14	45	45
> 1300 e ≤ 1400	16	> 1300 e ≤ 1400	15	21	21
> 1400 e ≤ 1500	17	> 1400 e ≤ 1500	16	20	20
> 1500 e ≤ 1600	18	> 1500 e ≤ 1600	17	10	10
> 1600 e ≤ 1700	19	> 1600 e ≤ 1700	18	9	9
> 1700 e ≤ 1800	20	> 1700 e ≤ 1800	19	7	7
> 1800 e ≤ 1900	21	> 1800 e ≤ 1900	20	5	5
> 1900 e ≤ 2000	22	> 1900 e ≤ 2000	<u>21</u>	2	2
> 2000 e ≤ 2100	23	> 2000 e ≤ 2100	<u>21</u>	1	2
> 2100 e ≤ 2200	24	> 2100 e ≤ 2200	<u>22</u>	0	0
Totale riduzione					175

Nota: sebbene dalla tabella 8 risulti una riduzione complessiva per 175 unità, si scontano i risparmi di spesa per 174 unità, sufficienti a raggiungere l'obiettivo previsto dalla legge di stabilità.

A seguito della revisione delle tabelle, con il presente decreto si prevede, tra l'altro, la revisione dei parametri di calcolo dell'organico dei collaboratori scolastici. In particolare, agli attuali fattori che contribuiscono alla definizione dell'organico (numero alunni e numero delle sedi), è stato aggiunto anche il numero degli alunni disabili.

Infatti, la nota i) di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2 prevede che per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal quarantunesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria, classi di scuola secondaria di I grado e classi di scuola secondaria di 2 grado il numero dei

collaboratori scolastici aumenta di una unità, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità rispetto a quanto indicato nelle predette Tabelle 1 e 2.

L'introduzione di questo nuovo fattore porta un incremento di posti, come indicato nel prospetto n. 9 di seguito riportato:

Prospetto 9 – Incremento n. posti collaboratori scolastici per le istituzioni del primo e del secondo ciclo ai sensi delle note i) di cui alle Tabelle 1 e 2.

Numero alunni disabili	Istituzioni scolastiche del primo ciclo			Istituzioni scolastiche del secondo ciclo		
	Progressione proposta per le istituzioni del primo ciclo	nr. scuole del primo ciclo	Numero incremento posti collaboratore scolastico	Progressione proposta per le istituzioni del secondo ciclo	nr. scuole del secondo ciclo	Numero incremento posti collaboratore scolastico
0	0	11	0	0	1745	0
≤20	0	2437	0	0	3566	0
> 20 e ≤ 40	0	2570	0	0	556	0
> 40 e ≤ 60	1	640	640	1	148	148
> 60 e ≤ 80	1	118	118	1	47	47
> 80 e ≤ 100	2	18	36	2	16	32
> 100 e ≤ 120	2	0	0	2	8	16
> 120 e ≤ 160	3	0	0	3	1	3
> 160 e ≤ 180	3	0	0	3	1	3
> 180 e ≤ 200	0	0	0	0	0	0
	Totale incremento posti istituzioni scolastiche del primo ciclo		794	Totale incremento posti istituzioni scolastiche del secondo ciclo		249

L'incremento sopra riportato, pari a 1.043 posti di collaboratore scolastico è interamente compensato dalla riduzione di posti di organico per i collaboratori scolastici derivante dalla revisione delle progressioni delle Tabelle 1 e 2, come dettagliato nei prospetti nn. 6, 7 e 8.

Considerando il risparmio di posti derivante dalla revisione delle Tabelle e l'incremento di posti derivante da quanto indicato dalla nota i) delle Tabelle 1 e 2 si ottiene un taglio complessivo di 855 posti ($1.468+256+174-1.043=855$).

Considerando che lo stipendio iniziale annuo lordo Stato di un collaboratore scolastico è pari ad euro 23.481,74 si verificherà una riduzione di spesa pari a $855 \times 23.481,74 = 20.076.888$ euro:

Prospetto 10 – Riduzione di spesa derivante dalla riduzione dei posti di organico per i collaboratori scolastici per anno scolastico (dati in euro)

	2015/2016 e seguenti
Minore spesa	20.076.888,00

Considerata per anno finanziario, la riduzione di spesa è pari a quanto segue:

Prospetto 11 – Riduzione di spesa derivante dalla riduzione dei posti di organico per i collaboratori scolastici per anno finanziario (dati in euro)

	2015	2016 <i>e seguenti</i>
Minore spesa	6.692.296,00	20.076.888,00

Prospetto 12 – Sunto dei risparmi, espressi in posti di organico di diritto:

<i>posti</i>	2015/2016
Ass. amm.vi	1.165
Coll. scolastici	855
TOTALE	2.020

Prospetto 13 – Sunto dei risparmi, espressi in euro per anno scolastico:

<i>posti</i>	2015/2016
Ass. amm.vi	30.625.671,00
Coll. scolastici	20.076.888,00
TOTALE	50.702.559,00

Prospetto 14 – Sunto dei risparmi, espressi in euro per anno finanziario:

<i>posti</i>	2015/2016
Ass. amm.vi	10.208.557,00
Coll. scolastici	6.692.296,00
TOTALE	16.900.853,00



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Schema di D.M. recante: “*Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016*”.

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di regolamento in oggetto scaturisce dalla necessità di dare attuazione alla norma di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2015).

Tale disposizione prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda ad una revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA), mediante l'adozione di un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma chiarisce, inoltre, che la tale revisione, inserendosi nel più ampio processo di digitalizzazione ed efficienza dei processi lavorativi, dovrà portare a conseguire, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero dei posti di personale ATA, con conseguente riduzione della spesa relativa allo stesso, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Gli obiettivi previsti da tale norma sono quelli di una migliore qualificazione dei servizi scolastici in termini di efficacia ed efficienza degli stessi, e, al contempo, di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento, in ossequio alla previsione tassativa della norma primaria, sono:

- una riduzione del numero dei posti di personale ATA, pari a 2020 unità (1165 posti di assistente amministrativo e 855 posti di collaboratore scolastico) ;
- una riduzione della spesa di tale personale, pari a 50,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Per un maggiore dettaglio delle riduzioni previste dal presente regolamento, con riferimento alle diverse categorie di personale ATA, si rimanda ai prospetti contenuti nella *Relazione tecnica* allegata al regolamento.

L'intervento regolamentare è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato, sia al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico, sia alla riduzione della spesa statale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- articoli 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana;
- articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- articolo 1, commi 334 e 335, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- articolo 64, commi 2,3 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione”;
- articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante “Disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della dotazione complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali a norma dell’articolo 64, commi 2, 3, e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si incide, attraverso le disposizioni innovative contenute nel presente provvedimento, sulla disciplina vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.119 del 2009, con specifico riferimento ai parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1,2,3/A,3/B che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al citato DPR.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere g),n), e comma 6, della Costituzione.

Il provvedimento rispetta, inoltre, i principi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione ed il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme costituzionali relative al riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in quanto interviene su materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e su materie afferenti all'ordinamento civile e



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

all'organizzazione amministrativa dello Stato, con specifico riferimento all'organizzazione del personale dello Stato, le quali formano oggetto della potestà, sia legislativa che regolamentare, riconosciuta allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso al pubblico impiego; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione in quanto, in considerazione della complessità dell'intervento, si è ritenuto opportuno incidere sulla disciplina regolamentare vigente (DPR n. 119/2009) sostituendo le tabelle ivi allegate con quelle contenute nel presente regolamento e costituenti parte integrante dello stesso.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento non contiene norme abrogative espresse. Produce parziali effetti abrogativi impliciti rispetto al DPR n. 119/2009.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non è prevista l'adozione di atti successivi attuativi.

E' prevista la determinazione, annuale per l'anno scolastico 2015/2016, triennale per i successivi anni scolastici, della consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale ATA, nel rispetto dei parametri fissati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di D.M. recante: “*Schema di decreto interministeriale concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.*”

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Lo schema di regolamento in oggetto intende dare attuazione alla norma di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2015), il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda ad una revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA), mediante l'adozione di un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma chiarisce, inoltre, che la tale revisione, inserendosi nel più ampio processo di digitalizzazione ed efficienza dei processi lavorativi, dovrà portare a conseguire, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero dei posti di personale ATA, con conseguente riduzione della spesa relativa allo stesso, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Gli obiettivi previsti da tale norma sono quelli di una migliore qualificazione dei servizi scolastici in termini di efficacia ed efficienza degli stessi, e, al contempo, di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili.

Il presente intervento regolamentare scaturisce dalla necessità di realizzare gli obiettivi normativi sopra indicati, attraverso la revisione dell'attuale consistenza delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, al fine di eliminare le criticità riscontrate in termini di efficienza del sistema scolastico e rispondere, inoltre, in modo adeguato, alle esigenze di contenimento della spesa.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo ha lo scopo di adeguare la disciplina normativa secondaria al quadro normativo primario, che ha evidenziato l'esigenza di una più consistente riduzione delle unità di personale ATA delle istituzioni scolastiche e educative, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi delle segreterie delle istituzioni scolastiche.

In tale ottica, si pone, infatti, la previsione di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 190/2014, sopra citata, il quale prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche.

In particolare, gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento sono:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Una riduzione del numero dei posti di personale ATA, pari a 2020 unità. Essa si articola nella riduzione di 1165 posti di assistente amministrativo e di 855 posti di collaboratore scolastico.
- Una riduzione della spesa di tale personale, pari a 50,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Per un maggiore dettaglio delle riduzioni previste dal presente regolamento, con riferimento alle diverse categorie di personale ATA, si rimanda ai prospetti contenuti nella *Relazione tecnica* allegata al regolamento.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla effettiva riduzione della spesa legata al personale ATA, nella misura imposta dalla norma primaria di riferimento, quale conseguenza della riduzione della complessiva consistenza organica di tale personale, prevista dal presente intervento regolatorio.

Altro indicatore di verifica degli obiettivi è quello legato al raggiungimento di più alti livelli di efficienza del sistema del sistema scolastico, con particolare riferimento al funzionamento delle segreterie scolastiche.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari dell'intervento sono i soggetti appartenenti al personale ATA dei circoli didattici, degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, delle istituzioni scolastiche secondarie di I grado, delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado, dei convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Sono state effettuate diverse informative con le organizzazioni sindacali del comparto scuola.

Nel corso di tali informative, sono state illustrate le linee generali dell'intervento regolatorio e non sono emersi rilievi critici, in ordine allo schema di regolamento in esame, da parte dei rappresentanti delle suddette associazioni.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopra evidenziate ed il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 334 della legge n. 190/2014, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e all'incremento dell'efficienza del sistema scolastico.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Relativamente al merito delle decisioni che verranno con l'intervento normativo, si evidenzia che l'opzione di regolazione scelta è vincolata tassativamente alla prescrizione normativa primaria, la quale impone una riduzione del numero dei posti di personale ATA, pari a 2020 unità, ed una conseguente riduzione della spesa di tale personale, pari a 50,7 milioni di euro annui.

L'ipotesi di riduzione prospettata trova, inoltre, giustificazione all'interno dell'attuale processo di semplificazione delle procedure amministrative delle segreterie scolastiche, sostenuto anche



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dall'ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro previsto dalla norma di cui al citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

La scelta regolatoria ha riguardato, quindi, soltanto le modalità di calcolo della predetta riduzione e l'individuazione dei profili professionali destinatari della stessa.

In generale, i parametri che si è ritenuto opportuno seguire sono legati alla complessità della scuola, determinata sulla base del numero degli alunni e delle sedi.

In particolare, si è scelto di intervenire negli istituti scolastici di più grandi dimensioni, attraverso una modifica dei parametri di calcolo per la determinazione degli organici di istituto, con riferimento soprattutto al profilo professionale di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, in un'ottica di rispetto delle finalità della norma primaria di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infatti, gli istituti che hanno un maggior numero di alunni sono in grado di assicurare, comunque, la presenza di un più ampio numero di unità di personale, anche in caso di assenza di alcune di esse.

Viceversa, un intervento rivolto alle piccole istituzioni scolastiche, comporterebbe, per queste ultime, maggiori difficoltà in termini di continuità delle attività amministrative in caso di assenza di talune unità di personale ATA.

Inoltre, si è ritenuto opportuno operare una riduzione dell'organico ATA limitatamente ai profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico. Il numero dei posti in organico del profilo di assistente tecnico, invece, non viene ridotto in ragione del fatto che esso è legato al funzionamento e all'attività dell'area di laboratorio corrispondente e, in tale profilo, sussiste già una situazione di forte esubero. Si verifica, infatti, che negli istituti in cui siano presenti docenti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un uguale numero di assistenti tecnici.

La diversa scelta di incidere su tale personale, già in esubero, comporterebbe, quindi, un aggravamento ulteriore della situazione della suddetta categoria di lavoratori.

Inoltre, in sintonia con gli obiettivi indicati nell'articolo 64 del decreto-legge n.112/2008, e in particolare con quelli, previsti al comma 1, legati al raggiungimento degli standard europei in tema di rapporto alunni/docente e alla tutela degli alunni diversamente abili, la modalità di calcolo scelta per la riduzione dei posti dei collaboratori scolastici tiene conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del numero degli studenti diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica. In tal modo, vengono mitigati gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati all'adozione del provvedimento in esame.

Ne derivano, invece, vantaggi in termini di migliore utilizzazione del personale ATA, in quanto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione dell'organico, come proposta con l'intervento in esame, permetterà, da una parte, di conseguire i risparmi di spesa imposti dalla norma primaria, e, dall'altra, di soddisfare le esigenze di maggiore razionalizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, con conseguenti effetti positivi sul sistema scolastico.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Infatti, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti, la modalità di calcolo scelta tiene conto, oltre che del numero degli alunni e del numero delle sedi, anche di quello degli alunni diversamente abili frequentanti ciascuna istituzione scolastica.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non prevede oneri né per cittadini né per le imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche e i dirigenti scolastici.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: “*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

A tal fine, gli aspetti prioritari da sottoporre a VIR riguardano l'effettiva riduzione della consistenza organica del personale ATA e il relativo decremento della spesa destinata a tale personale.

Inoltre, ulteriore profilo oggetto di VIR riguarda l'effettivo vantaggio che l'intervento produrrà sul funzionamento delle segreterie delle istituzioni scolastiche, in termini di maggiore razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ad esse affidati.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.